

MODELLO DI DISCIPLINARE DI INCARICO

L'offerente, iscritto, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero, codice fiscale n. e partita IVA n., si impegna ad espletare per Venis Spa Venezia Informatica e Sistemi – codice fiscale e partita IVA 02396850279 – con sede in Venezia San Marco 4934, l'incarico di cui al successivo art. 1, alle condizioni sotto riportate.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività del broker di assicurazione a favore di Venis Spa – Venezia Informatica e Sistemi ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 – CIG Z9039FAADA.

ART. 2 - PRESTAZIONI

L'offerente metterà a disposizione di Venis i propri servizi, le cui prestazioni contempleranno:

- a) individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui Venis è soggetta;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative;
- c) studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, economicità, indagini di mercato ecc....;
- d) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- e) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità di Venis;
- f) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- g) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi di Venis con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- h) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze di Venis e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- i) supporto formativo al personale di Venis che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
- j) assistenza nella gestione dei sinistri.

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il personale competente di Venis.

L'offerente non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di Venis né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzata.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico ha una durata di anni 4 a decorre dal _____ con scadenza il _____ ore 24.00.

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

Tutte le prestazioni fornite dall'offerente, nella sua qualità di broker di assicurazione, sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta a Venis in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'offerente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

L'offerente dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

Nel caso in cui l'offerente risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l'Amministrazione potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'OFFERENTE

Sono a carico dell'offerente:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con l'offerente correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. l'offerente assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

l'offerente si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, garantiscono il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs 101/2018, nonché nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018 ("Leggi di PD"). Ciascuna parte adotterà adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative in relazione al trattamento dei dati personali del contratto secondo quanto stabilito dalle vigenti Leggi di PD. Le Parti, in buona fede collaboreranno fra loro per garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

ART. 9 - EFFETTI DELL'ATTO

Il presente impegno è vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione.

Venezia

Venis spa

(firma l'offerente)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.